



COMUNE DI GIOIA DEI MARSI
Provincia di L'Aquila

Codice Fiscale 81004440665 – Partita IVA 00652220666

Piazza della Repubblica già Piazza Savoia - 67055 Gioia dei Marsi (AQ)

Telefono 086388168 - Fax 086388488 - e-mail: gioiadeimarsi@tiscali.it protocollocomunediagioiadeimarsi@pec.it

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 22 del 29/07/ 2016

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Presentazione

Articolo 2 Oggetto

Articolo 3 Definizioni

Articolo 4 Norme in materia dei cimiteri

Articolo 5 Funzioni dei Comuni e gestione in ambito necroscopico e cimiteriale

Articolo 6 Competenze

Articolo 7 Responsabilità

Articolo 8 Servizi gratuiti e a pagamento

CAPO II – ADEMPIMENTI E TRATTAMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO – TRATTAMENTI SUL CADAVERE

Articolo 9 Depositi di osservazione ed obitorio

Articolo 10 Imbalsamazione

Articolo 11 Tanatocosmesi

CAPO III - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12 Deposizione della salma nel feretro

Articolo 13 Verifica e chiusura feretri e verbale chiusura

Articolo 14 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Articolo 15 Documenti di accompagnamento feretri al cimitero

Articolo 16 Trasferimento di salma

Articolo 17 Trasporto di cadavere

Articolo 18 Trasporto di resti mortali

Articolo 19 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento e cremazione

Articolo 20 Trasporto in luogo diverso dal cimitero

Articolo 21 Trasporto di ceneri e resti

Articolo 22 Divieto di riapertura del feretro

Articolo 23 Trasporti funebri internazionali

Articolo 24 Estradizione di cadaveri

Articolo 25 Prodotti del concepimento

Articolo 26 Vigilanza igienico sanitaria

Articolo 27 Fornitura gratuita di feretri

Articolo 28 Piastrina di riconoscimento

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERO

Articolo 29 Disposizioni generali –Vigilanza

Articolo 30 Reparti speciali nel cimitero

Articolo 31 Ammissione nei cimiteri e nei reparti speciali

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO DI LOTTIZZAZIONE DEL CIMITERO

Articolo 32 Disposizioni generali

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 33 Autorizzazione all'inumazione e tumulazione

Articolo 34 Inumazione

Articolo 35 Cippo

Articolo 36 Tumulazione

Articolo 37 Deposito provvisorio

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 38 Esumazione ordinarie

Articolo 39 Estumulazione ordinarie

Articolo 40 Esumazione straordinarie

Articolo 41 Estumulazione straordinarie

Articolo 42 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Articolo 43 Esumazioni ed estumulazioni gratuite

Articolo 44 Raccolta delle ossa

Articolo 45 Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali

Articolo 46 Oggetti da recuperare

Articolo 47 Disponibilità dei materiali

CAPO V -CREMAZIONE

Articolo 48 Riferimenti normativi in materia di cremazione

Articolo 49 Crematorio

Articolo 50 Cremazione

Articolo 51 Autorizzazione alla cremazione

Articolo 52 Crematori

Articolo 53 Espressione di volontà

Articolo 54 Registro per la cremazione

Articolo 55 Consegna e destinazione finale delle ceneri

Articolo 56 Tumulazioni delle ceneri

Articolo 57 Inumazioni delle ceneri

Articolo 58 Affidamento ceneri al coniuge o ad un familiare

Articolo 59 Cinerario comune

Articolo 60 Dispersione delle ceneri

Articolo 61 Registro delle ceneri

CAPO VI – POLIZIA MORTUARIA

Articolo 62 Adempimenti conseguenti al decesso

Articolo 63 Autorizzazione all'inumazione o tumulazione del cadavere

Articolo 64 Rinvenimento parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

Articolo 65 Nati morti, feti, prodotti del concepimento e parti anatomiche riconoscibili

Articolo 66 Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parti di cadavere

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 67 Sepolture

Articolo 68 Soggetti aventi diritto alla sepoltura nel territorio comunale
Articolo 69 Tipologia manufatti
Articolo 70 Onerosità sepolture
Articolo 71 Tariffe
Articolo 72 Registri delle sepolture e schedario defunti
Articolo 73 Provvedimento di concessione
Articolo 74 Durata delle concessioni
Articolo 75 Modalità di concessioni
Articolo 76 Uso delle sepolture private
Articolo 77 Manutenzione, canone annuo, affrancazione
Articolo 78 Costruzione dell'opera - Termini
Articolo 79 Casi particolari

CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 80 Divisione, subentri
Articolo 81 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore alla concessione
Articolo 82 Rinuncia a concessione di aree libere
Articolo 83 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
Articolo 84 Rinuncia a concessione anticipata di manufatti

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 85 Revoca
Articolo 86 Decadenza
Articolo 87 Provvedimenti conseguenti alla decadenza
Articolo 88 Estinzione

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI E ILLUMINAZIONE VOTIVA

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 89 Accesso al cimitero
Articolo 90 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
Articolo 91 Responsabilità
Articolo 92 Recinzione aree – Materiali di scavo
Articolo 93 Rifiuti cimiteriali
Articolo 94 Introduzione e deposito di materiali
Articolo 95 Orario di lavoro
Articolo 96 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
Articolo 97 Vigilanza
Articolo 98 Obblighi e divieti per il personale del cimitero

CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 99 Attività di onoranze funebri
Articolo 100 Funzioni – Licenza
Articolo 101 Divieti

CAPO III – ILLUMINAZIONE VOTIVA

Articolo 102 Illuminazione votiva

TITOLO V- DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 103 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Articolo 104 Mappa

Articolo 105 Scadenziario delle concessioni

CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 106 Efficacia delle disposizioni del regolamento

Articolo 107 Cautele

Articolo 108 Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Articolo 109 Concessioni pregresse

Articolo 110 Sepolture private a tumulazioni pregresse – mutamento del rapporto concessorio

Articolo 111 Ordinanze del Sindaco

Articolo 112 Orario

Articolo 113 Divieti speciali

Articolo 114 Riti funebri

Articolo 115 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

Articolo 116 Sanzioni

Articolo 117 Richiamo norme vigenti ed abrogazioni precedenti disposizioni

Articolo 118 Norma transitoria

Articolo 119 Entrata in vigore del presente regolamento

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 **(Presentazione)**

La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, alla sepoltura, alla gestione del cimitero comunale, alla vigilanza sulle sepolture private ed ogni altra analoga non specificatamente attribuita ad altri enti o organi.

Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con il cimitero sono determinate con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000 e L.R. 41/2012 e s.m.i. indicativamente tali funzioni possono essere così ripartite:

- 1 L'area di polizia municipale vigila sull'osservanza del presente regolamento, salve le competenze di polizia giudiziaria, irroga le sanzioni amministrative in caso di infrazioni, e segnala al Sindaco eventuali disfunzioni. L'area amministrativa, attraverso il personale addetto, provvede agli adempimenti amministrativi in materia di Polizia Mortuaria e cimiteriale, mentre alla definizione degli atti contrattuali e alla relativa eventuale registrazione provvede il personale Tecnico e Tecnico-manutentivo che cura anche gli adempimenti di natura tecnica e tecnico-manutentiva;
- 2 La costruzione e l'ampliamento del cimitero, secondo i programmi generali predisposti dall'amministrazione e inseriti nei piani delle OO.PP. afferiscono al settore Tecnico assieme ad ogni altro adempimento di natura tecnica ad essi connesso mentre il Servizio amministrativo provvede all'assegnazione delle concessioni cimiteriali (loculi, celle ossario, fosse d'inumazione).
- 3 L'ufficio di ragioneria provvede agli atti contabili.
- 4 L'ufficio di Stato Civile, provvede a tutti gli atti relativi alla salma.

Art. 2 **(Oggetto)**

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle Disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, al D.P.R. n. 285/90 e L. R. 41/2012, ha per oggetto il complesso di norme dirette alla generalità dei cittadini intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di esse, sulla costruzione, gestione, accesso e custodia del cimitero comunali del Comune di GIOIA DEI MARSI, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza e in generale su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 3 (Definizioni)

Ai sensi del presente regolamento si intende per :

1. incaricato al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
2. area cimiteriale: una porzione del demanio cimiteriale concessa a privati o enti per la costruzione di manufatti, costituiti da sepolcri, edicole funerarie e cappelle funerarie, da destinare a sepoltura di salme di defunti appartenenti a famiglie o determinate categorie o gruppi di persone;
3. attività funebre: servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni:
 - disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari;
 - fornitura di casse mortuarie ed altri articoli funebri;
 - preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;
 - trasporto di salma, di cadavere, di prodotti abortivi, di ossa e di ceneri secondo le modalità indicate nella presente legge
 - recupero di cadaveri o resti mortali su disposizione dell'autorità giudiziaria da luoghi pubblici o privati;
4. autofunebre: mezzo mobile autorizzato ad uso specifico per il trasporto di salme o cadaveri;
5. autopsia: accertamento delle cause e dei mezzi che hanno determinato la morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
6. bara o cassa: contenitore destinato a contenere un cadavere;
7. cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali di cui sia stata accertata la morte;
8. casa funeraria: manufatto dove assicurare le attività proprie delle strutture per il commiato, l'osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi, i trattamenti di tanatocosmesi e la custodia e l'esposizione del cadavere. Le dimensioni massime sono quattro metri di lunghezza per tre metri di larghezza, più una striscia di rispetto lungi i lati liberi del manufatto della profondità di cm. 50 e di altezza non superiore a 4,80 m fuori terra realizzato su demanio cimiteriale;
9. cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
10. ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi;
11. cinerario: luogo destinato alla conservazione delle ceneri;
12. cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
13. cofano -contenitore per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici, non a chiusura ermetica;
14. cofano -contenitore di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare in caso di tumulazione;
15. colombario o loculo o tumulo: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei realizzato su demanio cimiteriale;
16. cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
17. deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere una salma, per evidenziarne eventuali segni di vita, per la durata del periodo di osservazione;

18. diritto alla sepoltura: il diritto primario ad essere sepolti (ius sepulchri) ed utilizzare la concessione della sepoltura per seppellire altri (ius inferendi in sepulchrum), nonché il diritto secondario ad accedere al sepolcro ed opporsi ad ogni trasformazione che arrechi pregiudizio alla sepoltura.
19. dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
20. esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione;
21. feretro: insieme della bara e del cadavere in essa contenuto;
22. impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
23. inumazione: sepoltura del feretro nella nuda terra;
24. medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
25. obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o in attesa del riconoscimento, o la salma di persona deceduta in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
26. operatore funebre o necroforo: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre;
27. ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
28. ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
29. resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, codificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione;
30. riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte ai fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
31. struttura per il commiato: luogo dove assicurare il periodo di osservazione e eventualmente svolgere il rito del commiato;
32. salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
33. sepoltura: il luogo destinato ad accogliere la salma del defunto nonché il sistema utilizzato per la collocazione della salma nella tomba;
34. tanatocosmesi: trattamento estetico della salma per migliorarne l'aspetto, da attuare senza ostacolare eventuali manifestazioni vitali;
35. traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero, da una sepoltura ad un'altra;
36. tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria;
37. urna cineraria: contenitore di ceneri.

Art. 4

(Norme in materia di cimiteri)

- 1 Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori.
- 2 I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato.
- 3 Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel titolo VI del R.D. 27.7.1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).
- 4 L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto

lungo il perimetro cimiteriale deve essere definita considerando:

a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;

b) l'eventuale necessità di ampliamento;

c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;

d) il rispetto delle attività di culto.

5 Nei cimiteri di Gioia dei Marsi sono presenti campi di inumazione, una camera mortuaria ed un ossario comune, attualmente, non è dotato di un cinerario comune e di campo di inumazione speciale;

6 In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:

a) loculi per la tumulazione di feretri;

b) celle per la conservazione di cassette ossario;

c) celle per la conservazione di urne cinerarie;

7 La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.

8 L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.

9 Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

Art. 5

(Funzioni dei Comuni e gestione dei servizi in ambito necroscopico e cimiteriale)

1 Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale i Comuni, in forma singola o associata, esercitano le funzioni ad essi conferite in ambito necroscopico e cimiteriale attraverso apposito regolamento.

2 In particolare il regolamento di polizia mortuaria:

a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali, delle strutture per il commiato e delle case funerarie;

b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;

c) definisce la durata della concessioni e le tariffe delle sepolture private, stabilite con deliberazione di Giunta Comunale;

d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali;

e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie;

f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

3 I servizi in ambito necroscopico e cimiteriale sono gestiti nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia di servizi pubblici locali con modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione, soprattutto nel rispetto sempre dei principi di equità e decoro.

4 I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche, di quelle private accreditate e dei cimiteri non possono essere gestiti da soggetti esercenti, nemmeno per il tramite di società controllate o collegate, l'attività funebre di cui al titolo IV.

5 I Comuni provvedono a garantire l'accesso dei cittadini alle informazioni necessarie per la fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riguardo agli aspetti economici ed alle diverse pratiche funerarie consentite dall'ordinamento.

- 6 Ai Comuni sono attribuite le funzioni autorizzatorie per l'apertura delle strutture per il commiato di cui all'art. 36 e delle case funerarie di cui all'art. 37 della L.R. 10.08.2012 n. 41. I Comuni, inoltre, individuano negli strumenti urbanistici locali le aree idonee per la realizzazione delle strutture per il commiato e delle case funerarie.
- 7 I Comuni provvedono a formare adeguatamente il personale addetto alle operazioni cimiteriali e il responsabile del servizio di custodia cimiteriale sugli aspetti concernenti gli adempimenti previsti dallo specifico ruolo definito dalla presente legge.
- 8 Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali o ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.
- 9 Il Comune assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari. In caso di disinteresse da parte dei familiari resta fermo l'obbligo di recupero delle spese sostenute dal Comune a carico degli aventi causa. Il Comune assicura, altresì, il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
- 10 La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento spettano al Comune, che si avvale, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente.

Art. 6 (Competenze)

- 1 Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, nonché dagli altri organi comunali. Nell'esercizio delle funzioni il Sindaco si avvale della locale Azienda U.S.L. per la salvaguardia delle prescrizioni igienico-sanitarie e dell'ARTA per quelle di tipo ambientale.
- 2 I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 31-112 e 113 del D.Lgs. n. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda USL.
- 3 In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art.7 (Responsabilità)

- 1 Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 2 Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo

che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 8

(Servizi gratuiti e a pagamento)

- 1 Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
- 2 Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - d) l'inumazione ed esumazione in campo comune;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 20;

CAPO II

ADEMPIMENTI E TRATTAMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO – TRATTAMENTI SUL CADAVERE

Art. 9

(Depositi di osservazione e obitorio)

- 1 La camera mortuaria accoglie esclusivamente i feretri prima del seppellimento. È dotata di arredi per la deposizione dei feretri, di acqua corrente e di finestre aperte verso la superficie scoperta interna del cimitero. Le pareti sono ricoperte di materiale facilmente lavabile ed il pavimento è di materiale idoneo ad assicurare il rapido smaltimento delle acque di lavaggio.
- 2 La sosta nella camera mortuaria dei feretri prima del seppellimento o per l'espletamento delle procedure di cremazione è gratuita per i primi tre giorni, per soste di tempo maggiore e fino ad massimo di giorni sette è previsto il pagamento di un diritto fisso stabilito dalla Giunta Comunale salvo eccezioni motivate. Trascorsi sette giorni la salma dovrà essere necessariamente seppellita.
- 3 L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o infine dall'Autorità Giudiziaria.
- 4 Il deposito di osservazione è il locale che consente la temporanea permanenza del feretro, per il periodo prescritto dal medico necroscopo, al fine di consentire il tempestivo rilevamento di eventuali manifestazioni di vita dei cadaveri di persone:
 - a) decedute in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte a seguito di qualsiasi accidente in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- 5 Nel deposito di osservazione è vietata la presenza di persone estranee al predetto servizio, nonché dei familiari. L'azienda A.S.L. può dettare prescrizioni per l'osservazione delle salme di persone morte di malattie infettivo-diffusive, nonché delle salme di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in

osservazione in locale ove è vietato l'accesso a persone non autorizzate.

- 6 Il riscontro diagnostico è regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 37, 38 e 39 del D.P.R. 285/1990. L'Ufficiale di Stato Civile, sulla base dei risultati dei riscontri diagnostici comunicati al Sindaco dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura, dispone per l'eventuale rettifica della scheda di morte, con le modalità di cui all'art. 1 comma 7 del D.P.R. 285/1990. Nei casi in cui risulti che la causa di morte è stata una malattia infettivo-diffusiva, tale comunicazione deve essere fatta d'urgenza.
- 7 Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente per il quale viene effettuato.
- 8 Qualora si tratti di soggetti deceduti in luoghi pubblici o comunque in luoghi non idonei per lo svolgimento del periodo di osservazione, ovvero quando sia richiesti il riscontro diagnostico, l'autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero pubbliche o accreditate dotate di locale adibito ad osservazione ed obitorio.
- 9 Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'USL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.
- 10 La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Art. 10 (Imbalsamazione)

- 1 I trattamenti di imbalsamazione del cadavere possono essere richiesti dai coniugi, dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero dagli ascendenti, discendenti, collaterali e affini fino al terzo grado e possono iniziare solo dopo che sia stata rilasciata l'autorizzazione da parte dell'Autorità comunale, previo parere della ASL, Servizio di Medicina Legale e Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, non prima che sia trascorso il periodo di osservazione della morte.
- 2 La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione viene presentata al Comune e alla ASL competente per territorio. Deve essere corredata dalla dichiarazione di un medico, legalmente abilitato all'esercizio professionale, incaricato dell'operazione, che indica il procedimento che intende utilizzare, il luogo e l'ora in cui la effettuerà. Deve essere inoltre corredata dal certificato del medico necroscopo e dal certificato del medico curante che esclude il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
- 3 I Servizi di Medicina Legale e di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL, rilasciano il parere di competenza e assicurano la vigilanza sulle operazioni.
- 4 Sono vietate le operazioni di imbalsamazione sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

Art. 11 (Tanatocosmesi)

- 1 I trattamenti di tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 10 della L.R. 41/2012 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'art. 8 della L.R. 41/2012 .

CAPO III FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12

(Deposizione della salma nel feretro)

- 1 Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 14.
- 2 In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- 3 La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
Se la morte e' dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 4 Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente i servizi di igiene pubblica della USL detterà le disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 13

(Verifica, chiusura feretri e verbale di chiusura)

- 1 La chiusura del feretro e' fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato, in qualità di incaricati di pubblico servizio, che, peraltro accerta la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui e' destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere rispettando l'avvenuta esecuzione degli adempimenti ai sensi dell'art. 358 c.p. e s.m.i..
- 2 Il verbale di chiusura del feretro è il documento che certifica il rispetto delle prescrizioni per il trasporto ed il confezionamento del feretro di cui agli artt. 27, 28, 29, 30, 75 e 77 del D.P.R. 285/1990 nonché delle indicazioni della Legge Regionale dell'Abruzzo n. 41 del 31/08/2012, che viene redatto e sottoscritto dall'addetto alla chiusura e dall'addetto al trasporto in triplice originale, apponendo copia del sigillo di cui al punto 3, una per il Comune di destinazione, una per il Comune che autorizza il trasporto e una per l'impresa che effettua il trasporto, secondo il modello stilato dal servizio di polizia mortuaria del Comune .
- 3 Copia originale del verbale di chiusura del feretro viene consegnata al responsabile del servizio di custodia del cimitero o del crematorio di destinazione del cadavere, insieme alla autorizzazione al trasporto, di cui costituisce un allegato, ed alle autorizzazioni alla inumazione, tumulazione o cremazione. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero ricevente rilascia una ricevuta che attesta l'arrivo del feretro. Copia di tale ricevuta è trasmessa, a cura dello stesso responsabile, al Comune di provenienza del defunto.
- 4 Il responsabile del servizio di custodia del cimitero o del crematorio di destinazione

verifica l'integrità del sigillo apposto sulle viti di chiusura del coperchio della bara da parte dell'incaricato del trasporto; inoltre, controlla la corrispondenza di questo sigillo, su cui è impresso il nominativo dell'Impresa, con quello riprodotto in calce al verbale di chiusura del feretro.

5 In merito ai defunti a seguito di malattia infettivo-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, si applica quanto disposto dal D.P.R. 285/1990.

Art. 14

(Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti)

- 1 La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto e' per o dall'estero;
 - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km. e' sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
 - e) cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- 2 I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della USL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
- 3 Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del

feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui e' destinata; se nel trasferimento e' stato impiegato il doppio feretro e la salma e' destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

- 4 Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 5 Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 6 E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole speciali o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas dalla putrefazione.

Art. 15

(Documenti di accompagnamento feretri al cimitero)

1. Nessun cadavere può essere ricevuto al cimitero se non accompagnato:
 - a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato civile;
 - b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco.
 - c) verbale di cui all'art. 17 comma 5;
2. Il permesso di seppellimento e di trasporto è necessario anche per le parti di cadavere od ossa umane.
3. Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro, conservati a cura del Servizio Cimiteriale del Comune e regolarmente registrati

Art. 16

(Trasferimento di salma)

- 1 Il trasferimento di salma è previsto:
 - a) nei casi di decesso in luoghi pubblici e decesso in abitazioni inadatte per l'osservazione;
 - b) su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10 della L.R. 41/2012, per trasferimento presso luogo di osservazione diverso dal luogo del decesso.
- 2 Qualora il decesso avvenga in abitazioni non idonee per l'osservazione o in luoghi pubblici, la salma deve essere trasportata presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale (art. 12 D.P.R. 285/1990) o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate. Su richiesta dei componenti il nucleo familiare la salma può essere trasportata con oneri a carico dei richiedenti presso le strutture di cui al comma 5 dell'art. 10 della L.R. 41/2012.
- 3 Il trasporto della salma da un'abitazione non idonea è disposto dal medico che presenta la denuncia delle cause di morte o dal medico necroscopo.
- 4 Su richiesta dei familiari dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10 della L.R. 41/2012, il Direttore Sanitario dell'Ospedale dove è avvenuto il decesso può autorizzare il trasporto di una salma dalla struttura sanitaria alle strutture per il commiato, alle case funerarie, all'obitorio comunale, alla propria abitazione; l'autorizzazione viene rilasciata previa valutazione delle condizioni della salma, in rapporto alla distanza da percorrere e al luogo da raggiungere.
- 5 Su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10 della L.R. 41/2012, il medico necroscopo può autorizzare il trasporto di una salma

dall'abitazione in cui è avvenuto il decesso alle strutture per il commiato, alla casa funeraria o all'obitorio comunale; l'autorizzazione viene rilasciata dal medico che interviene anche prima delle quindici ore; resta fermo il successivo accertamento della morte da effettuarsi dopo la quindicesima ora da parte del medico necroscopo competente per territorio.

- 6 Durante il trasporto di cui ai commi precedenti, la salma deve essere riposta in un contenitore impermeabile, non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve essere effettuato con idonea auto funebre da personale qualificato, che redige un apposito verbale.
- 7 Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il Responsabile della Struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni al Comune cui è destinata la salma e alla ASL competente per territorio.
- 8 Se la salma viene trasportata in un Comune diverso da quello in cui è avvenuto il decesso, purché nell'ambito della Regione Abruzzo, i soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 che rilasciano l'autorizzazione devono darne comunicazione, unitamente ad una copia della denuncia delle cause di morte, al Comune a cui è destinata la salma e alla ASL competente per territorio.

Art. 17 (Trasporto di cadavere)

- 1 Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso o del rinvenimento all'obitorio, alla camera mortuaria, alle case funerarie, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. Qualora il trasporto di un cadavere avvenga dopo l'accertamento delle cause di morte, ma prima del termine del periodo di osservazione, il trasporto deve avvenire con le medesime modalità indicate per le salme di cui al comma 6, dell'art. 16.
- 2 Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti sopraindicati, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al Comune di destinazione, qualora il trasporto sia verso un altro Comune. Il Comune deve acquisire il nulla osta al trasporto rilasciato dal medico necroscopo nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 8 della L.R. 41/2012.
- 3 Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 10 della L.R. 41/2012, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale;
- 4 Il cadavere deve essere collocato in una bara avente i requisiti richiesti in relazione al tipo di trasporto e al destino del feretro; il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di idonea auto funebre e deve essere effettuato da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
- 5 L'esatto adempimento delle procedure di chiusura e di confezionamento dei feretri è delegato all'incaricato del trasporto. L'incaricato redige un verbale dell'operazione eseguita e dichiara l'identità del defunto e il corretto adempimento di tutte le procedure previste dalla legge, in riferimento al tipo di trasporto e al destino del feretro. Il predetto verbale costituisce documento di accompagnamento del feretro, unitamente ai decreti di autorizzazione del Comune dove è avvenuto il decesso, per il trasporto, il seppellimento o la cremazione. In una copia del predetto verbale deve essere annotato il ricevimento del feretro da parte del servizio di custodia cimiteriale

in caso di sepoltura.

6 In caso di trasporto di cadaveri all'estero si applicano le norme vigenti (artt. 27 e 29 D.P.R. 285/1990).

7 I trattamenti antiputrefattivi sono disciplinati dal medico necroscopo; sono eseguiti sotto la sua responsabilità e vigilanza e devono essere limitati ai casi di effettiva necessità.

8 Nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del DPR 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta.

Art. 18

(Trasporto di resti mortali)

1 Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto a particolari prescrizioni igienico-sanitarie.

2 Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili deve essere autorizzato dal Comune competente per territorio.

3 Il trasporto di parti anatomiche per la sepoltura in cimitero o la cremazione deve essere sottoposto al nulla osta della ASL competente per territorio e autorizzato dal Comune.

Art. 19

Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1 Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile del servizio a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dal permesso al seppellimento, rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, e dalla documentazione sanitaria; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

2 Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

3 Le salme provenienti da altri Comuni devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinate.

4 In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in luoghi atti a celebrazioni religiose e limitatamente ad esse, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

5 Per i defunti a seguito di malattie infettivo-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data osservando le norme di cui all'art. 25 comma 1 e 2 del D.P.R. 285/1990.

6 Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

7 All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al presente articolo.

Art. 20

Trasporto in luogo diverso dal cimitero

1 Il trasporto di cadaveri, resti mortali, ossa umane o urne cinerarie nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile del servizio con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 21

Trasporto di ceneri e resti

- 1 Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del servizio.
- 2 Per il trasporto delle ossa umane, dei resti mortali e delle ceneri si applicano le disposizioni previste per il trasporto dei cadaveri, salvo per la non necessarietà della adozione di prescrizioni e cautele di tipo igienico-sanitario. Per il trasporto esterno al cimitero di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'auto funebre in possesso delle caratteristiche richieste per il trasporto dei cadaveri. È comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.
- 3 Il trasporto di urne cinerarie o cassette di resti ossei può essere svolto da qualsiasi soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del D.P.R. 285/1990, con obbligo di consegna della cassetta di resti ossei al servizio di custodia del cimitero di destinazione o, nel caso dell'urna, al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco, recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne con capienza pari ad almeno 4,0 litri, di materiale resistente, debitamente sigillate e recanti all'esterno il nome, il cognome, le date di nascita e di morte del defunto, secondo quanto prescritto dall'art. 2, 1° comma lettera e) del D.M. Interno 01/07/2002.
6. Per il trasporto internazionale di resti mortali e di ceneri non opera la convenzione di Berlino, descritta dai successivi artt. 23 e 24 che concerne esclusivamente il trasporto dei cadaveri.

Art. 22

Divieto di riapertura del feretro

- 1 Avvenuta la consegna del feretro, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria, o negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 23

Trasporti funebri internazionali

- 1 Il trasporto funebre da o verso uno Stato estero è regolato dal D.P.R. 285/90, dalla Convenzione internazionale di Berlino stipulata il 10/02/1937 ed approvata in Italia con R.D. 1379/1937, dalla Convenzione con la Santa Sede sui servizi di Polizia mortuaria firmata a Roma il 28 aprile 1938, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055, dagli Scambi di note con la Svizzera firmati a Roma il 14/05/1951 per il trasporto dei feretri attraverso la frontiera nelle regioni limitrofe.

Art. 24

Estradizione di cadaveri

- 1 In caso di salma, conseguente a decesso nel comune, per cui venga richiesta l'estradizione verso Stati che hanno aderito alla Convenzione di Berlino (art. 27 del D.P.R. 285/90, d.P.C.M. 26/05/2000, art. 22 L.R. 41/2012), il Responsabile del servizio rilascia il "Passaporto mortuario", dopo aver acquisito i seguenti documenti:
 - a) permesso al seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile domanda di rilascio del passaporto mortuario;

- b) estratto per riassunto dell'atto di morte;
 - c) certificazione dell'ASL attestante l'avvenuta osservanza delle disposizioni della convenzione nonché di quelle di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90;
 - d) autorizzazione alla inumazione, tumulazione o cremazione.
- 2 Il Passaporto mortuario contiene tutte le indicazioni e le autorizzazioni al trasporto, che non occorre ripetere in un altro specifico documento. Dell'avvenuto rilascio del Passaporto mortuario viene data comunicazione al Prefetto della Provincia di frontiera.
- 3 In caso di salma, conseguente a decesso nel comune, per cui venga richiesta l'estradizione verso altri che non hanno aderito alla Convenzione di Berlino il Responsabile del servizio rilascia l'autorizzazione dopo aver acquisito la seguente documentazione:
- a) permesso al seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile;
 - b) nulla osta della competente Autorità Consolare straniera alla introduzione del cadavere nel Paese estero;
 - c) estratto per riassunto dell'atto di morte;
 - d) certificato rilasciato dalla ASL attestante il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 30 e, se del caso, 32 del D.P.R. 285/1990 e) autorizzazione alla inumazione, tumulazione o cremazione; f) in caso di malattie infettivo -diffusive attestazione dell'ASL circa l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art 25 del D.P.R. 285/90.
4. La firma del Responsabile che autorizza l'estradizione delle salme deve essere legalizzata, a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, salvo che non vi siano convenzioni internazionali che esentino da tale procedura.

Art. 25

(Prodotti del concepimento)

- 1 L'ASL rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.
- 2 Il Comune autorizza il trasporto di cui al comma 1.
- 3 Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

Art. 26

(Vigilanza igienico sanitaria)

- 1 Il Comune deve comunicare tempestivamente al Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL competente per territorio via fax, per posta elettronica o telefonicamente, tutte le autorizzazioni al trasporto rilasciate.
- 2 Ai fini di quanto disposto dagli articoli 15, 16, 17, 18 è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della medesima struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto non può essere svolto da personale dipendente, a qualsiasi titolo, di un soggetto esercente l'attività funebre.

Art.27

(Fornitura gratuita di feretri)

- 1 Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 14 lettera a) e lettera e) sub 1, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. In questo ultimo caso è fatta salva la possibilità

del Comune di rivalersi sugli eredi.

- 2 Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 28

(Piastrina di riconoscimento)

- 1 Sul piano esterno superiore di ogni feretro e' applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- 2 Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
- 3 Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, può essere collocata insieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERO

Art. 29

(Disposizioni generali – Vigilanza)

- 1 E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dai cimiteri, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 2 L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.
- 3 Alla manutenzione del cimitero, così come per gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli artt. 31, 112-113 del D.Lgs. n. 267/2000.
- 4 Le operazioni di inumazione, tumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto ai cimiteri.
- 5 Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Art. 30

(Reparti speciali nel cimitero)

- 1 Nell'interno del cimitero può essere previsto un reparto speciale destinato al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
- 2 Alle comunità straniera che ne facciano richiesta possono essere concesse aree all'uopo contemplate nel Piano Regolatore Cimiteriale, per la sepoltura dei cadaveri dei propri connazionali. Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
- 3 In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art.31

(Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali)

- 1 Nei cimiteri comunali, quando non venga richiesta altra destinazione, devono essere ricevute senza distinzione di origine, cittadinanza e religione, le salme:
- delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso la residenza al momento del decesso, (a tal proposito si precisa che i cittadini iscritti all'A.I.R.E. sono equiparati ai cittadini residenti sul territorio comunale);
 - delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, individuale o di famiglia o legati da particolari vincoli alla famiglia del concessionario e autorizzate dallo stesso.
 - dei nati morti e dei prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90;
 - I resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate
- Negli eventuali reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto, ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. 285/90.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO DI LOTTIZZAZIONE DEL CIMITERO

Art. 32

(Disposizioni generali)

- 1 Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2 Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 3 Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 4 Apposito piano di lottizzazione cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 33

(Autorizzazione all'inumazione e tumulazione)

- 1 L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata secondo la vigente normativa statale.
- 2 In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate alla sepoltura secondo le modalità indicate dal Comune ove avviene la sepoltura, previo nulla osta

della ASL.

- 3 Per i prodotti abortivi di età gestazionale fino a ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di vita intrauterina e non siano stati denunciati come nati morti, si procede nel seguente modo: a) i genitori sono informati dalla Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera della possibilità di richiedere la sepoltura; b) qualora non venga avanzata la richiesta di sepoltura, si provvederà in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.

Art. 34 (Inumazione)

1. Le sepolture per inumazione che consistono nel collocamento del feretro in fossa scavata nella terra si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.
2. La regolamentazione dei campi di inumazione e delle relative fosse è prevista agli artt. da 58 a 59 e da 68 a 73 del D.P.R. 285/90.
3. Le inumazioni di norma avvengono immediatamente dopo la consegna dei feretri. Tuttavia, per esigenze particolari, il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria, previa autorizzazione, e per i giorni ivi prescritti, dall'organo a ciò deputato ai sensi della normativa di riferimento.

Art. 35 (Cippo)

- 1 Ogni fossa nei campi comuni di inumazione e' contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2 Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3 A semplice richiesta dei Privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo di cui all'art. 70 del D.P.R. 285/90, di un copri-tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide.
- 4 L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 5 In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.
- 6 Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate;verrà altresì tolto d'ufficio quanto apposto in violazione delle disposizioni del presente Regolamento con rivalsa delle spese, senza preventivo avviso e senza alcun pregiudizio per l'Amministrazione comunale.
- 7 Il Responsabile del Servizio Cimiteriale disporrà la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendano fuori dalle aree concesse o

coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano diventati indecorosi.

- 8 I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 8 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicizzati a mezzo di avviso pubblico per un mese o periodo superiore, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Art.36 (Tumulazione)

- 1 La tumulazione è disciplinata dall'art. 76 del D.P.R. 285/90 e si sostanzia nella deposizione del feretro in un manufatto, di regola realizzato in conglomerato cementizio armato (gettato in opera o prefabbricato), o altro valido materiale-composizioni di materiali (lapideo, muratura di mattoni pieni adeguatamente intonacata all'interno, ecc.), avente tipologia di loculo o nicchia ordinari, nei quali i processi di conservazione del cadavere prevalgono su quelli di trasformazione.
- 2 Il manufatto destinato singolarmente a contenere una salma deve essere realizzato in modo tale che la tumulazione o l'estumulazione del feretro possano essere agevolmente eseguite senza la movimentazione di altri feretri. Tale risultato deve essere conseguito anche nelle costruzioni destinate a contenere più loculi o nicchie diversamente aggregati attraverso la realizzazione a titolo esemplificativo di un volume vestibolo.
- 3 Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
- 4 A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi, 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285.
- 5 Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 6 È consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali e di urne cinerarie nelle sepolture private e nei loculi, sia o meno presente un feretro, fino all'esaurimento della capienza, previo pagamento dei diritti di concessione.
- 7 Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia sono in solido a carico dei privati concessionari.

Art. 37 (Deposito provvisorio)

- 1 A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro e' provvisoriamente deposto in apposito loculo, qualora disponibile, previo pagamento del corrispettivo stabilito in tariffa.
- 2 La concessione provvisoria e' ammessa nei seguenti casi:
- a) -per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) -per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- 3 La durata del deposito provvisorio e' fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché non superiore ad un totale di 12 mesi
- 4 Il canone di utilizzo e' calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno

della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

5 La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dei richiedenti ed il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

6 A garanzia può essere richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

7 Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune, con spese a carico dello stesso interessato. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata, e previo pagamento dei diritti relativi.

8 E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 38

(Esumazione ordinarie)

1 Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari. Sono disciplinate dagli artt. 82 ed 85 del D.P.R. n. 285/1990 e dalla Circolare Ministero della Sanità n. 10/1998 e dall'art. 26 della legge regionale n°41/2012. Consistono nel liberare la fossa scavata nella terra dai resti del cadavere che vi era stato sepolto, dopo un decennio dalla inumazione. Sono regolate dal Sindaco con apposite ordinanze, che disciplinano le date di avvio ed i tempi delle operazioni, le modalità per informare i parenti, la destinazione delle ossa che vi si rinvergono. Le operazioni di esumazione ordinaria non necessitano di autorizzazione amministrativa. Le fosse, una volta liberate, vengono utilizzate per nuove inumazioni.

2 Qualora, all'esito delle operazioni di esumazione il responsabile dei servizi cimiteriali accerti che la mineralizzazione dei resti è incompleta è possibile:

- a) il mantenimento nella fossa originaria;
- b) la reinumazione in apposito reparto del cimitero;
- c) la cremazione.

3 In caso di mantenimento nella fossa originaria o di reinumazione, i resti ed il terreno circostante il relativo contenitore possono essere trattati con sostanze idonee a favorire i processi di scheletrizzazione. In questa ipotesi, il periodo di reinumazione o di permanenza nella fossa originaria è di due anni. In mancanza di utilizzo di additivi biodegradanti il periodo suddetto è elevato a cinque anni.

4 Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escludendo preferibilmente i mesi di luglio, agosto e settembre. Le esumazioni ordinarie non sono eseguite nella settimana antecedente alla Commemorazione dei defunti.

5 Durante le operazioni di esumazione il responsabile del servizio di custodia cimiteriale vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede prontamente l'intervento del personale della ASL in caso di necessità, redige un verbale e provvede ad annotarle nel registro previsto al comma 2 dell'art. 52 del D.P.R. 285/1990.

6 In caso di esumazione ordinaria i resti mortali possono essere raccolti in una

cassetta di zinco per essere collocati in un loculo o in un colombario, oppure possono essere collocati nell'ossario comune.

7 Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle in cassette di zinco per deporle in cellette o loculi. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti secondo le modalità di legge.

8 Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei campi di inumazione ad essi riservati, sono esenti dai normali turni di esumazione. Il Comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

Art. 39

(Estumulazione ordinarie)

1 Le estumulazioni sono disciplinate dall'art. 86 del D.P.R. 285/90 e dall'art. 27 della Legge Regionale n°41/2012. Consistono nel liberare i tumuli dai feretri ivi contenuti alla scadenza del periodo della concessione a tempo determinato. Nelle concessioni private ad uso perpetuo, ossia stipulate prima del 10/02/1976, possono essere eseguite solo qualora sia necessario, o venga richiesto dagli eredi del defunto, trasferire i feretri ad altra tumulazione. Sono regolate ai sensi della normativa statale, regionale ed ai sensi del presente regolamento.

2 I feretri estumulati sono soggetti all'obbligo di inumazione, dopo che sia stata praticata un'apertura nella cassa metallica per consentire la ripresa dei processi di mineralizzazione. Il periodo ordinario di inumazione, della durata di 10 anni (3.653 giorni) può essere ridotto a 5 (1826 giorni) qualora la tumulazione sia stata superiore a 20 anni (7305 giorni); possono altresì essere destinati a cremazione ed a successiva dispersione nel cinerario comune.

3 Il diritto alla estumulazione, traslazione e/o riduzione della salma spetta al familiare più prossimo, da individuarsi secondo l'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. È possibile che altro soggetto (altro familiare o non congiunto) possa essere delegato dal familiare più prossimo, nei seguenti casi:

a) presenza di gravi invalidità che comportino l'impossibilità di deambulare, da documentare mediante presentazione di certificato medico, anche non indicante la patologia nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy;

b) residenza o domicilio del familiare più prossimo in altra regione o in altro Stato.

4 Sono estumulazioni "ordinarie" quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

5 I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6 Se le salme estumulate si trovano in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario da collocare in cellette ossario o in altra tumulazione.

7 I resti mortali, definibili come tali ai sensi del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, art. 3 possono essere sottoposti a cremazione. Per la cremazione dei resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; l'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali è rilasciata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale o da persona da questi delegata.

Art. 40
(Esumazione straordinarie)

- 1 Le esumazioni straordinarie sono regolate dall'art. 83 e 84 del D.P.R. 285/1990 e dall'art. 26 delle Legge Regionale n. 41/2012. Si differenziano da quelle ordinarie in quanto le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o cremarle. In caso di esumazione straordinaria disposta dall'Autorità giudiziaria, l'operazione si svolge alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale del Comune, nel rispetto delle indicazioni impartite dalla stessa Autorità giudiziaria; le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite. Il personale sanitario della ASL assiste alle operazioni solo su espressa richiesta dell'Autorità giudiziaria.
- 2 In caso di esumazioni straordinarie autorizzate dal Comune per consentire la traslazione del feretro in altra sepoltura o la cremazione, non è richiesto il parere preventivo della ASL. Le operazioni si svolgono alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale che vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede l'intervento del personale della ASL in caso di necessità, redige un verbale e le annota sul registro previsto dal comma 2 dell'art. 52 del D.P.R. 285/1990.
- 3 Le esumazioni straordinarie sono vietate nel periodo ricompreso tra il primo maggio e il trenta settembre. Qualunque sia la successiva destinazione, il feretro esumato deve essere collocato in una cassa metallica a meno che non risulti perfettamente integro. La cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa.
- 4 Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte e' compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
- 5 Quando e' accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria e' eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del Servizio di igiene pubblica dell'USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 6 Per la tumulazione dei resti mortali di coloro per i quali si disponga la riesumazione al termine dell'ordinario termine decennale di inumazione è possibile la concessione di sole cellette ossario.
- 7 Ad esclusione di quelle disposte a richiesta della Autorità Giudiziaria, che non sono sottoposte a vincoli o condizioni, le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
- 8 Le operazioni di esumazione ordinaria e straordinaria sono eseguite nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico.

Art. 41
(Estumulazione straordinarie)

- 1 Le estumulazioni "straordinarie" (o precedenti alla scadenza della concessione) possono avvenire a richiesta dei soggetti indicati nel comma 4 del precedente articolo. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. 285/90, e dall'art. 27 delle Legge Regionale n°41/2012 dal responsabile dei servizi cimiteriali prima della scadenza della concessione ed in qualunque mese dell'anno, per ordine della Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari che intendano traslare il feretro in altra sepoltura o far eseguire la cremazione. Il personale sanitario della ASL assiste alle operazioni solo su

espressa richiesta dell'Autorità giudiziaria.

- 2 Qualora non si proceda alla cremazione, si provvederà alla ritumulazione in altra sede o alla inumazione per un periodo di 10 anni, non abbreviabile.
- 3 In caso di estumulazioni straordinarie autorizzate dal Comune per consentire la traslazione del feretro in altra sepoltura o la cremazione, non è richiesto il parere preventivo della ASL. Le operazioni si svolgono alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale che vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede l'intervento del personale della ASL in caso di necessità, redige un verbale e le annota sul registro previsto dal comma 2 dell'art. 52 del D.P.R. 285/1990.
- 4 Quando e' accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria e' eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del Servizio di igiene pubblica dell'USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 5 Le estumulazioni straordinarie per traslazione in altra sepoltura o per successiva cremazione si possono effettuare in qualunque mese dell'anno; il feretro, qualunque sia la successiva destinazione, viene collocato in una cassa metallica, a meno che il responsabile del servizio di custodia cimiteriale non ne accerti la perfetta tenuta; la cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa.
- 6 Qualora la richiesta di estumulazione straordinaria riguardi una sepoltura superiore a venti anni, e sia orientata al recupero-riutilizzo del loculo, si provvede all'inumazione del feretro per almeno cinque anni, al fine di consentire la completa mineralizzazione. Se durante l'operazione viene constatata la completa mineralizzazione da parte del responsabile del servizio di custodia cimiteriale, questi potrà disporre la raccolta dei resti.
- 7 È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti alla riduzione del cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il responsabile della custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.
- 8 Con la L.R. 41/2012 è stata sospesa l'applicazione dell'art. 88 del d.P.R. 285/90 concernente l'obbligo, da parte dell'operatore sanitario, di verifica della perfetta tenuta del feretro e della trasferibilità dello stesso senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Tale adempimento è eseguito dal responsabile del Servizio di custodia o di personale dallo stesso appositamente incaricato.
- 9 Il trasporto del feretro ad altro cimitero o al crematorio deve essere autorizzato. Al suddetto titolo deve essere allegato un nuovo verbale di chiusura del feretro in caso di sostituzione della cassa originaria.

Art. 42

(Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie)

- 1 E' compito del Responsabile dell'Ufficio cimiteriale autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- 2 Annualmente potrà anche essere curata dal Responsabile la stesura di un tabulato con l'indicazione delle salme per le quali e' attivabile l'esumazione ordinaria.
- 3 L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune e' fissato con comunicazione di servizio da affiggere nei luoghi pubblici e all'esterno del cimitero con congruo anticipo.

Art. 43

(Esumazioni ed estumulazioni gratuite)

1. Le esumazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite gratuitamente.

Art. 44

(Raccolta delle ossa)

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 45

Rifiuti provenienti da esumazioni od estumulazioni e da altre attività cimiteriali

1. Secondo quanto indicato all'art. 2, comma 1, lett. e ed f, del D.P.R. 254/03, i rifiuti provenienti dalle operazioni di esumazione o di estumulazione, nonché quelli derivanti da altra attività cimiteriali, esclusi i resti vegetali provenienti dalle aree cimiteriali, sono classificati come rifiuti urbani non pericolosi.
2. Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di cui al primo comma si seguono i principi indicati nel D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché la disciplina dettata dal D.P.R. 254/03. Gli stessi devono essere smaltiti in contenitori distinti dai rifiuti cimiteriali non provenienti dalle attività di estumulazione/esumazione.

Art. 46

(Oggetti da recuperare)

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 47

(Disponibilità dei materiali)

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura devono essere, a

- richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

Art. 48

(Riferimenti normativi in materia di cremazione)

1. Il presente titolo disciplina la materia della cremazione, della dispersione e della conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione nell'ambito dei principi di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130, della legge regione Abruzzo n. 41 del 31/08/2012, delle linee di indirizzo ai Comuni per la redazione dei regolamenti di polizia mortuaria, del D.P.R. 254/2003 Regolamento recante disciplina della gestione di rifiuti sanitari e del D.P.R. 285/1990 Regolamento di polizia mortuaria (artt. 78-81).

Art. 49

(Crematorio)

1. Nelle more dell'adozione di un impianto di cremazione proprio o in associazione con altri Comuni, il Comune di Gioia dei Marsi, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, concede tale facoltà da praticare presso impianti di cremazione legalmente legittimate a tali procedure.
2. I progetti di costruzione di impianti crematori sono deliberati dal Consiglio Comunale secondo le prescrizioni di cui all'art. 78, comma 2, D.P.R.n.285/1990.

Art. 50

(Cremazione)

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.
2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.
3. Le spese per le procedure di cremazione della salma, sono a carico degli eredi del defunto.

Art. 51

(Autorizzazione alla cremazione)

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso, che informa il Comune di ultima residenza del defunto, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o su richiesta dei coniugi, dei figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero degli ascendenti, dei discendenti, dei collaterali e degli affini fino al terzo grado e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'art. 3 della legge 30.3.2001, n. 130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".
2. In caso di decesso all'estero l'autorizzazione è accordata dopo che sia avvenuto il trasporto del cadavere.
3. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere deceduto nel Comune di Gioia dei Marsi può essere accordata in presenza alternativamente:
 - a) di una disposizione testamentaria del defunto, tranne il caso in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione resa

in data successiva a quella della disposizione testamentaria;

b) di certificazione, da parte del relativo rappresentante legale, della iscrizione del de cuius ad una Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. L'adesione deve rimanere sino all'ultimo istante di vita dell'associato e prevale su eventuali diverse indicazioni dei familiari.

- 4 In mancanza dei documenti di cui al comma precedente o di qualsiasi altra documentabile espressione di volontà da parte del defunto, è possibile produrre, all'Ufficiale di Stato civile del comune di decesso o di ultima residenza del defunto, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, resa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo -individuato ai sensi dell'art. 74 e s.s. del codice civile ed, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi -che attesti la conoscenza della volontà, espressa in vita dal defunto, di voler essere cremato. La dichiarazione dei parenti nel grado più prossimo esclude quella dei parenti nei gradi successivi. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, questi, immediatamente, inoltra il relativo processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. In caso contrario, l'Ufficiale di Stato Civile del comune di ultima residenza del defunto è tenuto ad informare l'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso della dichiarazione resa dagli aventi titolo, ai fini del rilascio della autorizzazione alla cremazione.
- 5 In presenza di defunto minore di età, di nato morto o di prodotto abortivo, la volontà deve essere manifestata all'Ufficiale di Stato Civile da parte di entrambi i genitori, in qualità di esercenti la potestà o da quello di essi che ne ha la potestà in via esclusiva ovvero da parte del tutore in qualità di rappresentante per le persone interdette, se tale status risulta da sentenza passata in giudicato. 6. L'autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito il certificato, in forma libera, del medico curante o necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
- 6 In caso di morte improvvisa o sospetta o di decesso dovuto a reato, è necessario acquisire il nulla -osta della Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
- 7 Per la cremazione di cadaveri di cittadini stranieri occorre fare riferimento, ai sensi della Legge 218/95, alla legislazione nazionale dello Stato di appartenenza. In questa ipotesi, è necessaria, oltre l'ordinaria documentazione, una dichiarazione rilasciata dal rappresentante diplomatico o consolare dello Stato di appartenenza del defunto, che ne autorizzi la cremazione.
- 8 Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.
- 9 Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, previsto dall'art. 3, comma 1, lettera h), della legge 130/2001, finalizzato ad eventuali indagini per causa di giustizia, è effettuato dal medico necroscopo. Le modalità di conservazione e custodia dei prelievi saranno individuate e stabilite con apposito regolamento interno a ciascuna ASL.

Art. 52 (Crematori)

1. Per la realizzazione e la gestione dei crematori si applicano le disposizioni di cui alla legge 130/2001.

Art. 53

(Espressione di volontà)

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'art. 3 della legge 130/2001.

Art. 54

(Registro per la cremazione)

- 1 È istituito presso ogni Comune il registro per la cremazione.
- 2 Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato .
- 3 Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del codice civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.
- 4 In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

Art. 55

(Consegna e destinazione finale delle ceneri)

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria la cui capienza, ai sensi del D.P.R. 285/90, art. 80 comma 4, è fissata nella misura minima di 4 litri, avente altresì le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa. ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.
2. Le urne devono portare all'esterno una targhetta contenente l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte e le dimensioni delle stesse devono essere tali da poterle anche riporre nelle cellette dei colombai comunali.
3. Le urne possono essere metalliche o di materiale diverso, in marmo, in terracotta, in cristallo opaco o in altro materiale non deperibile, che garantisca la conservazione delle ceneri. La sigillatura sarà del tipo "a ceramica" o "a piombo" a seconda dei materiali esterni e potrà avvenire, se espressamente richiesto, in presenza del soggetto affidatario.
5. In una urna possono essere collocate le ceneri di un solo cadavere. È vietato conservare le ceneri di un cadavere in più urne.
6. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
7. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
8. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle o mediante interrimento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.
9. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro componente il nucleo familiare, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'art. 43 sono annotati:
 - a) numero progressivo e data;

- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalità di espressione della volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
 - g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente.
- 10 Quasi qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
- 11 Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), dal personale autorizzato dal Comune.
- 12 Secondo quanto prescritto dalla Legge 130/2001, dalla Legge Regionale dell'Abruzzo n. 41/2012, le ceneri risultanti dalla cremazione di un cadavere possono essere:
- tumulate;
 - inumate;
 - affidate al coniuge o ad un familiare;
 - disperse.

Art. 56

Tumulazione delle ceneri

- 1 La tumulazione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile ed è effettuata in un loculo, in una celletta ossaia o in una sepoltura privata.
- 2 Nel caso di tumulazione delle ceneri non è necessaria la chiusura dell'opera muraria secondo le modalità di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90, ma è sufficiente la collocazione di una piastra in marmo o altro materiale resistente alla azione degli agenti atmosferici.
- 3 E' consentita la collocazione di più urne cinerarie in un unico tumulo. Le ceneri racchiuse in una urna possono essere deposte in tumulo ove sia già presente un feretro.

Art. 57

Inumazione delle ceneri

- 1 L'inumazione delle ceneri è autorizzata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.
- 2 L'autorizzazione può essere rilasciata anche nel caso in cui le ceneri siano state già oggetto di affidamento familiare. L'urna sigillata, di materiale biodegradabile, è inumata in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri. Il periodo di inumazione è di durata pari a cinque anni, rinnovabile sino alla durata massima di dieci anni.
- 3 Le fosse per le inumazioni devono avere le dimensioni minime di mt. 0,30 x 0,30 con

profondità di mt. 0,50 e essere contraddistinte da una targa recante i dati anagrafici del defunto, nonché un numero identificativo della fila e della fossa.

- 4 L'inumazione delle ceneri in urne di materiale biodegradabile può essere eseguita solo per espressa volontà manifestata per iscritto ed in vita dal de cuius, con esclusione della possibilità di presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 da parte dei familiari individuati ai sensi degli artt. 74 e ss. del C.C.

Art. 58

Affidamento delle ceneri al coniuge o ad un familiare

1. L'affidamento familiare dell'urna cineraria è disposta dall'Ufficiale di Stato Civile nel caso in cui quest'ultima sia collocata nel territorio della Regione Abruzzo.
2. L'affidamento è fatto nei confronti di un affidatario unico, individuato da un atto di volontà del defunto risultante da atto scritto o, in difetto di quest'ultima, da una dichiarazione nella quale venga dichiarata la volontà espressa in vita dal defunto proveniente dal coniuge superstite e da tutti i parenti di primo grado del defunto che dichiarano inoltre di acconsentire che sia affidata al richiedente o, in mancanza, dal parente più prossimo individuato secondo agli artt. 74 e seguenti del C.C. e, nel caso di concorrenza di parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi parenti del defunto.
3. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali da esumazioni o estumulazioni.
4. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato. La consegna dell'urna è effettuata dal Responsabile del Servizio e, ai sensi della Legge regionale n. 41/2012, viene verbalizzata in un documento redatto in triplice esemplare, di cui uno conservato presso gli impianti di cremazione, uno presso l'Ufficio del Comune che ha autorizzato l'affidamento ed uno consegnato all'affidatario dell'urna. Quest'ultima copia costituisce documento di accompagnamento obbligatorio ai fini del trasporto dell'urna, che può essere eseguito con l'ausilio di autovetture private. Le generalità del defunto, dell'affidatario, nonché il luogo di conservazione delle ceneri e tutti i suoi successivi eventuali trasferimenti sono annotati in apposito registro, di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria Locale.
6. L'urna sigillata deve essere custodita dall'affidatario con diligenza in modo da consentire l'identificazione del defunto e in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione, asportazione, apertura o rottura accidentale. A tal fine l'Ufficio di Stato Civile, in fasi successive all'affidamento, può procedere, d'ufficio o su segnalazione di terzi, ad effettuare controlli per verificare il rispetto delle corrette modalità di conservazione dell'urna.
7. Il luogo di conservazione dell'urna deve coincidere con la residenza dell'affidatario. L'affidatario dovrà indicare, con comunicazione legale, al Responsabile del Servizio lo spostamento dell'urna in conseguenza del cambio di residenza. In caso di decesso dell'affidatario, l'urna, a cura degli eredi, dovrà essere riconsegnata al cimitero per essere collocata in una celletta ossaria, od in altro sito avuto in concessione o nel cinerario comune. Solo dopo la riconsegna al cimitero l'urna potrà essere riassegnata ad altro affidatario con altro atto del Responsabile del Servizio sempre redatto come previsto dal punto 2.
8. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona,

senza autorizzazione comunale.

- 9 Nel caso in cui le urne cinerarie debbano uscire dal territorio del Comune l'autorizzazione al trasporto è sempre rilasciata con destinazione ad un civico cimitero.
- 10 Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono provvedere alla loro tumulazione in uno dei cimiteri comunali o dispersione nel cinerario comune mediante produzione di apposita dichiarazione, anche non motivata, la quale viene iscritta al registro di cui al precedente articolo.
- 11 Il trasporto dell'urna può essere a titolo oneroso, secondo la tariffa stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.
- 12 Le urne eventualmente rinvenute nel territorio del Comune devono essere consegnate al comune e alle stesse si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 10.

Art. 59

Cinerario comune

- 1 Presso il Cimitero monumentale è presente il cinerario comune, un manufatto destinato alla raccolta collettiva ed alla conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione dei cadaveri e parti di essi, resti mortali, resti ossei, prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili.
- 2 Le ceneri vengono conservate nel cinerario comune per volontà espressa in vita dal defunto o nel caso in cui i familiari non ne abbiano richiesta altra collocazione.

Art. 60

(Dispersione delle ceneri)

- 1 La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge 130/2001, è consentita:
 - a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
 - b) in natura;
 - c) in aree private.
- 2 La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - c) nei fiumi;
 - d) in mare;
 - e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
- 3 La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
- 4 La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nelle aree adibite a verde attrezzato o giardini pubblici e in tutte le zone di rispetto previste a tutela di punti di captazione, derivazione o di salvaguardia delle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano.
- 5 E' fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro famigliari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
- 6 La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 11, dell'art. 55.
- 7 I soggetti di cui al comma 11, dell'art. 55 sono tenuti a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, la modalità per la dispersione

- delle ceneri.
- 8 Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
 - 9 La dispersione in aree private o in natura è effettuata da persona autorizzata che redige apposito processo verbale di dispersione che sarà consegnato all'Ufficiale di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione entro 30 gg. dal rilascio della stessa. Qualora la dispersione venga effettuata in altro Comune della Regione Abruzzo , l'Ufficiale di Stato Civile autorizzante acquisisce copia del verbale delle operazioni eseguite.
 - 10 La dispersione delle ceneri non autorizzata o eseguita con modalità diverse da quelle espresse invita dal defunto e disposizioni di cui al presente articolo configura il reato di cui all'art. 411 del Codice Penale.
 - 11 Al di fuori dei cinerari comunali previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi.
 - 12 La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
 - 13 La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.
 - 14 Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.
 - 15 Salvo che il fatto costituisca reato, la dispersione delle ceneri effettuata con modalità diverse da quelle consentite dalla legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro.

Art. 61

Registro delle ceneri

- 1 Il responsabile del Servizio Cimiteriale predispone apposito registro nel quale deve essere evidenziato il luogo di dispersione delle ceneri e tutti i dati riguardanti la conservazione.

CAPO VI POLIZIA MORTUARIA

Art. 62

Adempimenti conseguenti il decesso

1. Di ogni decesso che avviene nell'ambito del territorio comunale deve esser fatta dichiarazione o data notizia all'Ufficiale di Stato Civile da parte dei soggetti legittimati o da chi per essi, secondo quanto specificato all'articolo 1 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e all'articolo 72 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396, non oltre ventiquattro ore dall'evento.
2. Per le registrazioni dell'atto di morte, l'Ufficiale di Stato civile osserva le prescrizioni degli artt. 71 e 73 del D.P.R. 396/2000, nonché quelle del successivo art. 78 in caso di irreperibilità o irriconoscibilità del cadavere.

Art. 63

Autorizzazione alla inumazione o tumulazione del cadavere

1. Ai fini del rilascio del permesso al seppellimento, l'Ufficiale dello stato civile acquisisce il certificato rilasciato dal medico necroscopo a seguito di ispezione eseguita sul cadavere non prima di 15 ore e non oltre 30 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o protrazione previsti dalla Legge. 2. Il permesso al seppellimento non può essere accordato se non siano trascorse 24 ore dal decesso, salvo le ipotesi descritte agli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/1990.
2. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da personale medico della Azienda U.S.L. e per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore Sanitario o da medico da lui delegato. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Responsabile Sanitario della Azienda U.S.L. che li ha nominati e a lui riferiscono sull'espletamento del servizio.

Art. 64

Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali, ossa umane

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne il Sindaco il quale, a sua volta, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Unità Sanitaria Locale per l'adozione degli adempimenti di rispettiva competenza.
2. L'Azienda U.S.L. incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla Autorità Giudiziaria, che, in caso di sussistenza di reato, è competente a rilasciare il nulla osta per la sepoltura.
3. Sulla base del nulla osta, l'Ufficiale dello stato civile rilascia il permesso al seppellimento o, in caso di ossa umane, la collocazione nell'ossario comune.
4. Il Responsabile del servizio provvederà ad individuare il luogo del seppellimento secondo quanto previsto dal D.P.R. 285/90.

Art. 65

Nati morti, feti, prodotti del concepimento e parti anatomiche riconoscibili

1. In caso di nati morti non viene redatto l'atto di morte, ma solo l'atto di nascita dove verrà annotata a margine la dizione "Si omette la formazione dell'atto di morte del controindicato perché nato morto" e si procederà al rilascio del permesso al seppellimento ed al trasporto.
2. La domanda di seppellimento è presentata all'Azienda A.S.L. entro 24 ore dalla espulsione od estrazione del feto, e deve essere corredata di certificato medico da cui si evinca la presunta età di gestazione ed il peso del feto. Il relativo onere è a carico dei richiedenti.
3. Per le parti anatomiche riconoscibili, così come definite dall'art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. 15/07/2003, n. 254, spetta all'Azienda A.S.L. territorialmente competente autorizzare il trasporto, l'inumazione, tumulazione o la cremazione. Il relativo onere è a carico della struttura sanitaria.
4. Qualora sia stata data sepoltura a un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica a norma dell'art. 142 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

Art. 66

Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parti di cadaveri

1. Per il rilascio a scopo di studio di cadaveri, ossa, parti anatomiche ivi compresi i prodotti fetali, si osservano le disposizioni di cui agli artt. 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. 285/1990.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 67 Sepolture

- 1 Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano di lottizzazione cimiteriale, l'uso di aree. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento previsto dall'apposito tariffario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo, è stipulata dal Responsabile del Servizio previa l'istruttoria dell'atto. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui e' soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 68

Soggetti aventi diritto alla sepoltura nel territorio comunale

- 1 Sono accoglibili nei cimiteri del territorio comunale i soggetti individuati nell'art. 50 del D.P.R. 285/1990 e dall'art.23 della L.R.41/2012:
- a) I cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) I cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso la residenza;
 - c) I cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali

situate fuori Comune;

d) I cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;

e) I prodotti del concepimento ed i prodotti abortivi.

Art. 69

Tipologia dei manufatti

1 Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune di Gioia dei Marsi riguardano:

a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);

b) sepolture per famiglie e collettività (bilocoli, campetti, celle, edicole, ecc.).

Art. 70

Onerosità delle sepolture

1 La concessione di aree e manufatti cimiteriali è a titolo oneroso mediante atto di concessione amministrativa. Sia nel caso di concessioni di aree che di manufatti cimiteriali il pagamento deve essere eseguito prima del rilascio della concessione nella quale sono indicati gli estremi di versamento. La tumulazione dei cadaveri nei loculi cimiteriali di regola deve essere eseguita solo dopo il rilascio dell'atto di concessione.

Art. 71

Tariffe

1 Le tariffe per le concessioni cimiteriali e per ogni operazione o servizio cimiteriale previsti dal presente regolamento sono stabilite dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, lett. e).

La Giunta comunale disciplina, altresì, tutti i casi in cui i servizi di cui al comma precedente sono erogati a titolo gratuito.

Alle richieste e al rilascio degli atti amministrativi vengono applicate le vigenti norme in tema di imposta di bollo e registro.

Art. 72

Registro delle sepolture e schedario dei defunti

1 Il responsabile del servizio di custodia del cimitero redige, secondo le modalità di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Il Responsabile dei servizi cimiteriali svolge i seguenti adempimenti:

-assicura la redazione dei verbali delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione;

-assicura la regolare tenuta, anche con sistemi informatici, dei registri di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90, nel quale sono annotati i titoli di accoglimento nei cimiteri dei cadaveri, dei resti mortali, delle ossa e delle ceneri, nonché tutti i dati inerenti alle operazioni cimiteriali al fine di consentire l'immediata individuazione della collocazione dei defunti;

-assicura la vigilanza, nel rispetto delle ordinanze sindacali in materia, sui feretri temporaneamente collocati nella camera mortuaria per essere trasportati al luogo di definitiva sepoltura o al crematorio;

-cura il deposito alla fine di ogni anno presso l'archivio comunale di un esemplare del

registro delle operazioni cimiteriali, secondo quanto prescritto dall'art. 53 del D.P.R. 285/90.

- 2 Lo schedario dei defunti, col compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, può essere tenuto anche esclusivamente con mezzi informatici.

Art. 73

Provvedimento di concessione

- 1 Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
- 2 L'atto di concessione deve avere forma scritta ad substantiam e deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) i concessionari, identificati nella persona o persone fisiche o, nel caso di enti e collettività, nel legale rappresentante pro-tempore;
 - d) le salme destinate ad esservi inizialmente accolte e i criteri per la loro precisa individuazione;
 - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

Art.74

Durata delle concessioni

- 1 Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 e, sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale .
- 2 La Giunta Comunale di Gioia dei Marsi (AQ) determina, altresì, le tariffe delle concessioni.

Art. 75

Modalità di concessione

- 1 La sepoltura, individuale di cui alla lettera a) dell'art. 67, può concedersi solo in presenza della salma per i loculi, dei resti mortali per le cellette-ossario, delle ceneri per le nicchie cinerarie e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Nel caso di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, il Comune, secondo quanto previsto da un pubblico avviso all'uopo predisposto, concederà agli interessati la possibilità di prenotarsi per la concessione dei manufatti stessi.
- 2 Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata o di un'area deve presentare istanza, con bollo nella misura di legge, al Sindaco indicando il tipo della concessione richiesta e il nome della persona per cui è destinata la concessione stessa;
- 3 La domanda di concessione comporta, di diritto, il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, anche se non espressamente richiamate nella stessa. In particolare le concessioni dei loculi possono avvenire a favore di defunto, eventuale coniuge superstite, genitori e germani del defunto a prescindere dall'età e purché la richiesta venga formulata contestualmente alla domanda di concessione per il defunto;
- 4 La concessione verrà assentita secondo il relativo bando pubblico che i competenti

uffici comunali redigeranno in virtù degli atti di indirizzo emanati dall'Amministrazione Comunale.

- 5 La concessione delle nicchie ossario e urne cinerarie sarà assentita senza nessuna limitazione.
- 6 Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o ceneri.
- 7 La decorrenza del periodo di concessione ha inizio dalla data di stipula del relativo contratto.
- 8 Nel caso che la salma tumulata nel loculo, nicchia ossario o cineraria, venisse traslata prima della naturale scadenza della concessione, i manufatti rientrano nella piena disponibilità del Comune senza che ciò possa dar luogo a richiesta di rimborso alcuno e il manufatto lasciato libero rientra nella libera disponibilità del Comune che potrà assegnarlo ad altri richiedenti.
- 9 La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune con le modalità di cui al successivo art. 57.
- 10 La concessione di aree ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, di norma, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione. Nell'ipotesi in cui venga approvato un nuovo piano di lottizzazione per la concessione di aree ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, la stessa sarà disciplinata da apposito bando pubblico all'uopo predisposto.
- 11 La concessione non può essere fatta a persona o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- 12 Il Comune è tenuto a mantenere a propria disposizione, per i casi di necessità, di cui al comma 1, il 20% dei loculi di nuova costruzione.

Art. 76

Concessioni di aree cimiteriali e Uso delle sepolture private

- 1 Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia secondo quanto previsto dall'art. 93 del D.P.R. n. 285/90, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. L'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma di istanza con sottoscrizione autentica del fondatore del sepolcro depositata presso il competente Ufficio comprovante l'assenso dei titolari della concessione. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi previsti dal citato articolo 93 del D.P.R. n. 285/90.
- 2 Il Comune può concedere ai privati l'uso di aree per le sepolture private, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale e della normativa inerente l'edilizia cimiteriale. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
- 3 Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività ovvero per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di

adeguato ossario.

- 4 La concessione di aree cimiteriali o manufatti a privati ed enti avviene a seguito di convocazione tenuto conto della graduatoria formata per ordine cronologico di presentazione delle domande. I richiedenti devono prestare una cauzione del cinque per cento a garanzia della stipula della concessione-contratto. La cauzione sarà incassata dall'ente in caso di mancata stipula per rinuncia. Sistemi diversi di assegnazione di aree o manufatti possono essere decisi dalla Giunta Comunale nel rispetto del principio della par condicio.
- 5 Non si possono concedere altri manufatti cimiteriali ed aree cimiteriali a coloro che sono già titolari di analoghe concessioni in cimiteri ubicati nell'ambito del territorio comunale, salvo rinuncia alla concessione già in essere.
- 6 Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze di pubblico interesse.
- 7 Quando sorga un legittimo dubbio sul diritto d'uso delle sepolture da parte del richiedente, l'Amministrazione potrà sospendere ogni operazione sulle salme in attesa degli opportuni chiarimenti.

Art. 77

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

- 1 Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza del sepolcro, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune intendesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna.
- 2 Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi cimiteriali sono a carico del Comune mentre spettano al concessionario quelli riguardanti gli arredi e gli accessori non compresi nel manufatto al momento della consegna.
- 3 Nelle sepolture private gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario o dei concessionari in solido e devono essere autorizzati dal Comune.
- 4 In caso di inadempimento agli obblighi di manutenzione, gli interventi, previa diffida ai concessionari, sono eseguiti dalla stessa Amministrazione, con rivalsa nei confronti dei concessionari e conseguente decadenza delle concessioni. Il Comune rientrerà quindi in possesso dell'area o del manufatto, provvedendo autonomamente alla rimozione delle salme per inumarle nel campo comune o per cremarle e poi disperderle nel cinerario comune.

Art. 78

Costruzione dell'opera –Termini – Prescrizioni

- 1 Le concessioni in uso di aree impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
- 2 Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
- 3 Per motivi da valutare, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.
- 4 Eventuali danni causati nell'esecuzione dei lavori alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

- 5 La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune. E' vietato occupare spazi attigui. In ogni caso l'impresa affidataria dei lavori ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato. Lo smaltimento e trasporto nelle pubbliche discariche dei rifiuti prodotti dalle attività edili è a carico dell'impresa che esegue i lavori. Il cantiere edile per la costruzione del manufatto deve rispettare le prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo previsto dalla normativa edilizia vigente, tenendo conto della fruibilità e destinazione del luogo.

Art. 79

Casi particolari

- 1 A lavori ultimati l'ufficio tecnico comunale provvede al rilascio di proprio collaudo e l'ufficio cimiteriale ad avvenuta comunicazione di conformità a svincolare la somma versata a titolo di deposito cauzionale. La tomba non potrà essere utilizzata se non è intervenuto l'atto di collaudo.
- 2 In caso di decesso di uno dei soggetti aventi diritto di sepoltura, con esclusione però dei benemeriti, laddove la costruzione, pur non ultimata, consenta un parziale utilizzo della stessa, il Responsabile del servizio, con provvedimento motivato, potrà concedere tumulazione provvisoria in attesa del collaudo definitivo.
- 3 La Giunta comunale può concedere lotti di terreno per edificare un manufatto cimiteriale, in deroga alla graduatoria formata per ordine cronologico di presentazione delle domande:
 - a) per casi umanitari, tenuto conto sia dell'età del defunto che dovrebbe accogliere, che delle circostanze del decesso;
 - b) nel caso di personaggi illustri, valutati i meriti civili o religiosi del defunto.
- 4 Per la concessione di manufatti cimiteriali costruiti dall'Amministrazione Comunale, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, il Responsabile responsabile può richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni cimiteriali.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 80

Divisione, Subentri

- 1 Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- 2 Con atto pubblico o scrittura privata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio comunale competente.

- 3 La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- 4 Nel caso di famiglia estinta, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della relativa concessione.

Art. 81

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a quella contrattuale

- 1 Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di durata inferiore alla stessa, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma in percentuale alla residua durata della concessione con esclusione quindi delle spese contrattuali e di ogni altro diritto, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
- 2 La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
- 3 I loculi, nicchie ossario ed urne cinerarie retrocessi potranno essere assegnati ad altri richiedenti.

Art. 82

Rinuncia a concessione di aree cimiteriali libere

- 1 Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
- 2 In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma in percentuale alla residua durata della concessione secondo la formula di cui al precedente articolo.
- 3 La rinuncia deve essere presentata da tutti gli aventi diritto e non è soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 83

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al primo comma dell'art. 76, salvo i casi di decadenza, quando:
- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 84

Anticipata rinuncia alla concessione di manufatti

- 1 Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al diciassettesimo comma dell'art. 75 a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario

o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti il rimborso di una somma calcolata in base alla formula di cui all'art. 81.

2 La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ESTINZIONE

Art. 85

Revoca

- 1 Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, e' facoltà insindacabile dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica dei cimiteri o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2 Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata stabilita dalla deliberazione della Giunta Comunale nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito del cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- 3 Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
- 4 Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero.
- 5 Gli atti che dispongono la revoca di cui al presente articolo disciplinano le modalità di salvaguardia dei diritti acquisiti dai concessionari.

Art. 86

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 78, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2 La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, e' adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili con assegnazione di un termine ad adempiere non inferiore a 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
- 3 In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e nell'apposito spazio presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
- 4 La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, è adottata con

apposito atto dirigenziale in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio.

Art. 87

Provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1 Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile dei servizi cimiteriali disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune e nel cinerario comune ed, eventualmente, disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 88

Estinzione

- 1 Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 76, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 2 Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3 Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.
- 4 I titolari di concessioni relative a loculi comunali in scadenza nei quali è collocata una sola salma, dovranno provvedere alla traslazione dei resti mortali dei medesimi in una celletta ossaria di nuova concessione o in altra sistemazione già nella loro disponibilità.
- 5 I titolari di concessioni relative a loculi comunali in scadenza nei quali sono collocate più salme, avranno facoltà di stipulare una nuova concessione a tempo determinato, fatta salva la possibilità di procedere alla traslazione analogamente al precedente comma.
- 6 Nel caso di salme oggetto di estumulazione da loculi con concessioni scadute che dovessero rinvenirsi mummificate, potrà essere riconcesso, su richiesta dell'interessato, e per n. 05 (cinque) anni, lo stesso loculo la cui concessione è scaduta, con l'obbligo di sottoporre la salma a trattamento con sostanze biodegradanti, confermando altresì la possibilità di cremazione delle salme mummificate nonché quella di inumazione nel campo comune.
- 7 Potrà essere stipulata una nuova concessione quinquennale per lo stesso loculo nel caso non sono disponibili le cellette ossarie, fatto salvo l'obbligo del concessionario, alla scadenza del quinquennio, di traslare i resti mortali nelle cellette ossarie che nel frattempo verranno realizzate.
- 8 In deroga a quanto disposto nei commi precedenti, sono comunque ammesse le seguenti possibilità di stipula di nuova concessione:
 - a) nel caso che nel loculo sia tumulata la salma di un minore di anni 18 e gli aventi diritto (genitore o altro familiare) manifestino tale volontà;
 - b) quando esista in vita il coniuge del defunto da estumulare che abbia compiuto 70 anni di età, che manifesti l'interesse a mantenere in concessione il loculo. Questo potrà, da quel momento, essere utilizzato, oltre che per il resto mortale oggetto dell'originaria concessione, soltanto per la tumulazione del soggetto richiedente ultrasettantenne, con l'espressa esclusione di qualsiasi altro soggetto, pena la

decadenza dalla concessione e l'obbligo di stipularne una nuova. Al momento del decesso del soggetto in favore del quale si è stipulata la nuova concessione, i familiari avranno l'obbligo di tumularlo nello stesso loculo, operando la riduzione della salma precedentemente collocata.

- 9 L'ufficio preposto provvederà, prima della scadenza, a contattare il titolare della concessione o i suoi eredi, nel caso in cui esso sia nel frattempo defunto. Tale avviso riguarderà, nell'ordine, coniuge, discendenti, collaterali e fratelli. Nel caso di una pluralità di eredi di pari grado, il Comune invia l'informativa soltanto ad uno di essi. Qualora le ricerche anagrafiche non portassero ad alcuna notizia né sul concessionario né sui suoi eredi, si provvederà ad esporre un avviso per almeno 60 giorni sul loculo oggetto della concessione in scadenza, all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Amministrazione Comunale.
- 10 Nel caso in cui i soggetti interessati non provvedano entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale o entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 7, l'Ufficio preposto si riserva la facoltà di inviare loro nuova comunicazione in cui verrà assegnato un ulteriore termine entro il quale procedere alla traslazione delle salme o alla stipula di nuova concessione. Allo scadere infruttuoso del termine suddetto, si provvederà alla estumulazione forzata dei defunti presenti nel loculo.
- 11 In tale data, o nei giorni immediatamente successivi a seconda delle proprie necessità organizzative, l'ufficio provvederà ad effettuare l'estumulazione forzata dei resti mortali e il loro deposito presso idonei locali per un periodo di almeno sei mesi, se riducibili, prima di operare la loro immissione nell'ossaria comune. Laddove le salme inumate o estumulate risultino mummificate, si potrà procedere alla immediata inumazione o cremazione ed alla successiva dispersione nel cinerario comune.
- 12 Nel caso di stipula di nuova concessione alla scadenza di loculo già concesso per le stesse salme ivi tumulate, se il concessionario di un loculo non provvede al pagamento dell'importo dovuto nei termini previsti, la concessione è annullata e si procede ai sensi dei commi precedenti.
- 13 Nel caso di sopravvenuta scadenza di una concessione per un loculo in cui è tumulata una salma il cui decesso sia avvenuto da meno di venti anni, il concessionario o suoi aventi causa hanno l'obbligo di stipulare una nuova concessione per lo stesso loculo; in difetto, si provvederà alla stipula d'ufficio di nuova concessione e all'iscrizione a ruolo del debitore per l'importo corrispondente.
- 14 Su richiesta degli interessati, relativamente alle sole cellette ossaria, alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ne può essere stipulata una nuova in ogni caso.
- 15 Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie o collettività, gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. Alla scadenza della concessione cimiteriale dell'area, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, verranno smaltiti quali rifiuti dal Comune.
- 16 Trascorso il decennio dal seppellimento, laddove, nonostante l'apposizione di avvisi o di altra forma di pubblicità relativi alla scadenza della concessione dell'area, i resti mortali non vengano reclamati per l'esumazione, l'Amministrazione Comunale potrà esumare i medesimi per trasferirli nell'ossaria comune o, previa cremazione, nel cinerario comune.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 89

Accesso al cimitero

- 1 Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2 Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
- 3 L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori e' subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati dal Comune.
- 4 Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc...., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio competente.
- 5 E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 6 Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 90

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- 1 I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio Tecnico, dietro presentazione del nulla osta rilasciato dalla autorità sanitaria e osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- 2 Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3 Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 4 La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 5 Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.
- 6 In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 7 Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

- 8 Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, e' sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio competente.
- 9 Sui manufatti privati di rilevanza storico-artistica dovrà essere richiesto il parere preventivo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Aquila e successivamente l'autorizzazione del responsabile del Servizio Cimiteriale, allegando il sopra indicato parere.
- 10 I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio comunale competente, lapidi, ricordi e similari.

Art. 91

Responsabilità

- 1 I concessionari, salvo deleghe di funzioni, sono responsabili della sicurezza in cantiere durante l'esecuzione dei lavori.
- 2 I concessionari e l'impresa esecutrice sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.
- 3 In ogni caso l'impresa e il concessionario sono tenuti al ripristino di opere eventualmente danneggiate.

Art. 92

Recinzione aree - Materiali di scavo

- 1 Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2 E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio competente.
- 3 I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art.93

Rifiuti cimiteriali

- 1 I rifiuti cimiteriali devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative. Sono definiti nel D.P.R. 15.7.2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179) e sono classificati come "rifiuti urbani" nell'art. 184 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 94

Introduzione e deposito di materiali

- 1 E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, secondo i percorsi prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
- 2 La sosta e' consentita per il tempo strettamente necessario.
- 3 E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 4 Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 5 Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 95

Orario di lavoro

- 1 L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dal Responsabile del Servizio competente.
- 2 E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio cimiteriale.

Art. 96

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- 1 Nel periodo dal 15 ottobre al 5 novembre è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e dovrà cessare ogni attività nei cantieri, mentre sono consentiti meri lavori di riordino o abbellimento. Potranno essere dettate istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2 Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 97

Vigilanza

- 1 Il responsabile del Servizio vigila e controlla che l'esecuzione delle opere siano conformi ai progetti approvati nei piani attuativi di lottizzazione con Delibera di Giunta Comunale.
- 2 Dalla consegna dell'area al collaudo del manufatto il Responsabile può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o adottare dei provvedimenti previsti dalla legge.
- 3 I tecnici comunali accertano, a lavori ultimati, in sede di collaudo, la conformità del manufatto realizzato e la relativa regolare esecuzione delle opere di costruzione.

Art. 98

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

- 1 Il personale addetto ai Cimiteri e' tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque ne abbia accesso.
Altresì detto personale e' tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 2 Al personale suddetto e' vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- 3 La violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare e viene regolato da quanto previsto dal vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e dalle vigenti

disposizioni di legge.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI E ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 99

Attività di onoranze funebri

1 Le attività commerciali e di agenzia di affari svolte dalle Imprese di onoranze funebri a seguito di dichiarazione di inizio attività sono, rispettivamente, sottoposte alla normativa di cui agli artt. 7 del D. Lgs.114/98 e 115 del T.U.L.P.S. , R.D. n. 773/1931 e dal titolo IV art. 35 della Legge Regionale 41/2012.

2 L'attività di onoranze funebri è incompatibile con la gestione dei servizi cimiteriali, ivi comprese le operazioni di tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione, la realizzazione di opere di edilizia cimiteriale, le attività di gestione degli obitori, dei depositi di osservazione e delle camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie, con quella commerciale marmorea e lapidea svolta all'interno o all'esterno del cimitero.

Le imprese e le Società di onoranze funebri operanti in Abruzzo, a prescindere dalla ubicazione della sede commerciale, informano la propria attività al rispetto delle disposizioni stabilite dalla L.R. 41/2012.

Nello svolgimento della attività di onoranze funebri devono essere rispettati i principi della libera concorrenza di mercato. All'interno di luoghi di cura e di degenza è assolutamente vietato alle imprese di onoranze funebri proporre a chiunque offerte o vantaggi finalizzati alla realizzazione, da parte delle stesse, di servizi funebri ricorrendo ad organizzazioni o sistemi che adombrino possibilità di accordo. Ai cittadini richiedenti devono essere fornite informazioni esatte e dettagliate sui servizi offerti. È vietato il ricorso a forme di pubblicità ingannevoli tali da condizionare la libertà di scelta del contraente.

Ai fini del regolare e corretto svolgimento dei servizi, le Imprese e le Società di onoranze funebri devono disporre di adeguata dotazione di risorse umane, strumentali e organizzative, nonché delle professionalità necessarie a garantire la qualità del servizio.

L'attività funebre deve essere svolta secondo quanto disciplinato dal titolo IV della Legge Regionale n° 41/2012.

Le imprese che intendono svolgere il servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranze funebri devono essere dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune e si devono uniformare, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.

Il conferimento di incarico e la negoziazione delle prestazioni inerenti l'attività di onoranze funebri avviene di norma nella sede dell'impresa o Società. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere svolta all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche e private, degli obitori, delle camere mortuarie, della sala per il commiato, delle aree cimiteriali. È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre.

Le tariffe dei servizi devono essere adeguate alle prestazioni rese. Il prezziario deve essere esposto nella sede dell'impresa o della Società di onoranze funebri.

Ai legali rappresentanti delle Imprese e delle Società di onoranze funebri è imposto il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e delle Leggi vigenti in materia previdenziale ed assicurativa,

compresa la certificazione di un'adeguata formazione professionale del personale.

Art. 100

Funzioni –Licenza

- 1 Le imprese di onoranze funebri, a richiesta, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, previa presentazione di apposita delega sottoscritta dal parente più prossimo del defunto, con esclusione degli adempimenti relativi al rilascio delle concessioni cimiteriali presso gli uffici del Comune;
 - b) fornire feretri e relativi accessori;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
- 2 Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale o titolo idoneo o equipollente, ai sensi del D. Lgs. 114/1998, qualora intendano vendere feretri e altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 285/1990.

Art. 101

Divieti

- 1 Ferme restando le previsioni di cui alla L.R. 41/2012 e' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno.
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
- 2 Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre, chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 9.000,00. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre.

Art. 102

Illuminazione votiva

- 1 Il servizio di illuminazione votiva viene gestito direttamente dal Comune oppure affidato a soggetto esterno, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sull'affidamento della gestione dei servizi, e dallo specifico regolamento di gestione.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 103

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

- 1 All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità

Art. 104

Mappa

- 1 Presso gli uffici comunali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2 La mappa e' documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
- 3 Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 105

Scadenziario delle concessioni

- 1 Può essere istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura. In tale caso, il Responsabile del servizio competente predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 106

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- 1 Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del precedente regolamento, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
- 2 Il provvedimento del Comune con cui si riconoscano diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Art. 107

Cautele

- 1 Chi domanda un servizio qualsiasi od una concessione o la costruzione di edicole, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2 In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione

che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 108

Responsabile del servizio di polizia mortuaria

- 1 Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, spetta al dipendente Responsabile dell'Ufficio competente l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
- 2 Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco ai sensi degli artt. 42 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 109

Concessioni pregresse

- 1 Salvo quanto previsto dall'art. 108 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 110

Sepulture private a tumulazioni pregresse -mutamento del rapporto concessorio

- 1 Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
- 2 Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tale caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.

Art. 111

Ordinanze del Sindaco

- 1 È fatto salvo nei casi contingibili e urgenti, il potere di ordinanza del Sindaco previsto dal D.Lgs. 267/2000 in materia di sanità e igiene.

Art. 112

Orario

- 1 Il cimitero di Gioia dei Marsi è aperto al pubblico secondo l'orario stabilito ed apposto all'entrata dello stesso.

Art. 113

Divieti speciali

- 1 Nel cimitero comunale è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo.

Art. 114

Riti funebri

- 1 Nell'interno di ogni cimitero e' permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2 Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

Art. 115

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

- 1 Sulle tombe nel campo comune possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali previsti dal Regolamento per istallazione lapidi nel cimitero comunale che potrà essere approvato.
- 2 Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo, e' pure consentito il collocamento di lampada votiva, piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 116

Sanzioni

- 1 Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, per la violazione delle disposizioni al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/90 si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii..
- 2 Fatta salva l'applicazione del comma precedente e delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché alle ordinanze e disposizioni adottate dalle autorità competenti sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., con sanzioni amministrative pecuniarie da €50,00 a €500,00.
- 3 Qualora alla violazione di norme del regolamento e delle ordinanze attuative ovvero a seguito di inosservanza di prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, conseguano danni a beni comuni cimiteriali, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'allegata tabella per la accertata violazione, è tenuto al pagamento di tutte le spese eseguite anche d'ufficio per il ripristino della loro funzionalità.
- 4 Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento vengono applicate secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 5 L'accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento è effettuato dai soggetti legittimati in conformità ai principi ed alle modalità stabilite dagli artt. 13 e 14 dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 6 Avverso le ordinanze ingiunzioni (art. 18 Legge n. 689/1981) relative alle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, avanti all'autorità giudiziaria competente.
- 7 I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, dai pagamenti delle ordinanze ingiunzioni, nonché dai pagamenti degli importi iscritti a ruolo, ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, spettano al Comune, che potrà destinarli alla sovvenzione dei servizi.

Art. 117

Richiamo norme vigenti ed abrogazioni precedenti disposizioni

- 1 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le norme contenute nel regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990 e nella normativa tutta, anche regionale, regolante la materia e già citata nel presente regolamento.
- 2 Il presente Regolamento abroga tutte le disposizioni precedenti se non compatibili.

Art. 118

Norma transitoria

- 1 Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto nel presente regolamento e dai provvedimenti da esso derivanti continuano ad applicarsi, in materia funeraria, le norme di cui al D.P.R. n. 285/90 e successive modificazioni, le norme della L.R. 41/2012, e le disposizioni dei precedenti Regolamento comunali di cui alla Delibera di C.C. n. 9/1995 e alla Delibera di C.C. n. 37/96 e successive modifiche e integrazioni se non incompatibili.
- 2 Per quanto attiene, invece, agli interventi di adeguamento del cimitero comunali del Comune di Gioia dei Marsi (campi di inumazione, ossari comuni, cinerari comuni, mancanti), gli stessi, verranno effettuati e resi disponibili in tempi ragionevoli di realizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili dell'ente.

Art. 119

Entrata in vigore del presente regolamento

- 1 Il presente Regolamento modifica il precedente ed entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e previa ripubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.